

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1283)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1960

Richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 dicembre 1957, n. 1299, nel riordinare le norme concernenti la facoltà del Ministero della difesa di concedere un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo, stabilì all'articolo 5 che per la durata di due anni si potesse prescindere, agli effetti della concessione, dal requisito che il motore installato sull'aeromobile fosse di produzione nazionale. Qualora peraltro il motore estero installato avesse una potenza compresa tra 190 e 270 HP il valore dello stesso non sarebbe stato da computare nella determinazione del premio.

La deroga trasse origine dalla considerazione della carenza dell'industria italiana in fatto di motori leggeri di aviazione e fu limitata ad un periodo di due anni nell'aspet-

tativa di una ripresa della produzione interna nel particolare settore.

Senonchè, esaminata la situazione allo scadere del termine anzidetto (1° febbraio 1960), si è constatato che, pur riscontrandosi qualche iniziativa da parte dell'industria italiana di avviare la produzione di motori aeronautici leggeri, occorrerà ancora qualche tempo per la pratica realizzazione delle iniziative stesse.

Per non privare di concreta efficacia le provvidenze in favore dell'aeroturismo e per non interromperne il ritmo di ripresa, l'unico disegno di legge provvede quindi a prorogare per altri due anni l'articolo 5 della legge all'inizio citata.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal 1° febbraio 1960 e per la durata di due anni da detta data sono richiamate in vigore le norme dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, concernente modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.